

I MEDICI E GLI IMMIGRATI IRREGOLARI

L'obbligo per i medici di denunciare all'autorità giudiziaria gli immigrati clandestini, è contenuto nell'art. 45, comma 1 lettera t) del ddl sicurezza (C2180) approvato solo dal Senato ed ora in discussione alle Commissioni riunite I e II Affari Costituzionali e Giustizia della Camera.

Con l'approvazione in Senato di un emendamento presentato dalla Lega Nord al ddl sicurezza è stato abrogato il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico di disciplina dell'immigrazione*" secondo il quale "*L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano*".

A questa norma è strettamente connessa quella che considera reato l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato (l'art. 21 del ddl in esame che introduce il nuovo art. 10bis del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Al riguardo, va sottolineato che **il medico dipendente da Enti pubblici o da Enti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale riveste contemporaneamente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio** (artt. 357 e 358 c.p.).

Da ciò deriva per i medici un vero e proprio obbligo di denuncia di un reato di cui essi abbiano avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni o servizi, la cui omissione o ritardo comporta essere sottoposti ad una sanzione penale.

Ciò comporterebbe che agli stranieri, anche irregolari, devono essere garantite le prestazioni sanitarie e che l'operatore sanitario, deve agire secondo le regole generali effettuando la denuncia all'Autorità Giudiziaria (artt. 361 e 362 c.p.).

Dunque, nel quadro normativo che risulterebbe in caso di conferma integrale del ddl citato, non solo verrebbe meno la garanzia di non segnalazione precedentemente prevista, ma addirittura risulterebbe vigente – sebbene non disposto espressamente – **un obbligo di segnalazione da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale.**

Va aggiunto che gli obblighi di denuncia e di referto non vengono meno per effetto del segreto professionale che le norme deontologiche impongono di rispettare al medico.

Più nello specifico, il nuovo Codice (dicembre 2006), prevede numerose disposizioni che sembrerebbero porsi in contrasto con l'obbligo di denuncia: i doveri del medico rivolti alla tutela della salute dell'uomo in condizioni di uguaglianza; il diritto inalienabile del medico ad esercitare la professione in modo libero ed indipendente, secondo le sue conoscenze scientifiche ed i propri valori etici; le clausole sul segreto professionale e sulla riservatezza dei dati personali; una generale e trasversale clausola di "coscienza" che informa l'attività del medico.

Tuttavia, l'obbedienza del medico alle norme deontologiche non lo tutela dalle conseguenze della mancata denuncia di reato. Infatti, il consolidato insegnamento della giurisprudenza ha stabilito che il dovere di riferire all'autorità giudiziaria supera il segreto professionale che il medico non può quindi invocare al fine di superare la responsabilità penale del dichiarante.

Tale regola è espressamente prevista dall'art. 622 c.p., ed ulteriormente specificata nell'art. 200 c.p.p., secondo cui non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in virtù della propria professione, tra gli altri, gli esercenti di una professione sanitaria con la sola eccezione dei casi in cui sussiste l'obbligo di denuncia o di referto.

E' ovvio che tali disposizioni insieme a quelle dettate dal Codice penale e sopra citate, tutte aventi forza di legge, prevalgono sul piano della gerarchia delle fonti normative rispetto alle norme deontologiche.

In linea generale **non è possibile per i medici sollevare obiezione di coscienza**, in quanto si può ricorrere a tale prerogativa solo nei casi in cui è espressamente prevista dalla legge (ad esempio IVG ai sensi della L. 194/78).

La dannosità di questo nucleo di nuove disposizioni appare chiara non solo in relazione alla diminuzione di tutela del diritto alla salute degli extracomunitari, costituzionalmente garantito ad ogni individuo indipendentemente dallo stato giuridico, ma anche sul piano della sicurezza sociale. E' facile prevedere, infatti, che a fronte del rischio concreto di essere denunciati alle autorità giudiziarie, si determinerebbe la **marginalizzazione di gran parte dei cittadini extracomunitari i quali sarebbero comunque costretti, in caso di necessità, a ricorrere ad un "sistema sanitario parallelo" sottratto da ogni regola e controllo, ingenerando situazioni di pericolo per la salute collettiva** (si pensi per esempio alla necessità di controllare le malattie infettive e diffuse).

Senza contare l'ulteriore aggravio che le rigorose modalità di adempimento dell'obbligo di denuncia comporterebbero per il carico di lavoro del medico.

Affinché sorga l'obbligo di denuncia, è sufficiente che il medico ravvisi nei fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione alla propria attività un sospetto di punibilità, e ciò per l'ovvia ragione che egli non è necessariamente in grado di giudicare se i medesimi fatti siano in concreto punibili.

La denuncia va effettuata "evitando ogni ritardo" che è equiparato dalla legge all'omissione. La giurisprudenza ritiene il ritardo rilevante penalmente allorché è di entità tale da nuocere in modo non irrilevante agli interessi della giustizia, in quanto incide negativamente sulla pronta persecuzione del reo o del reato (si pensi al medico che permetta all'extracomunitario sprovvisto del permesso di soggiorno di allontanarsi, omettendo di segnalarne la presenza all'ufficiale di polizia giudiziaria).

Dunque, in estrema sintesi, **il quadro normativo in esame presenta un evidente profilo di incostituzionalità per contrasto con l'articolo 32 della Costituzione** – in base al quale "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed **interesse della collettività***" –, in quanto le esigenze di ordine pubblico, che hanno indotto il Governo a presentare il ddl in esame, non appaiono adeguatamente bilanciate agli altri valori garantiti dalla Carta Costituzionale, che sono posti in grave pericolo.